



Ai  
comuni del Cantone dei Grigioni

Vs. riferimento  
Vs. comunicazione del  
Ns. riferimento  
Responsabile

Jürg Buchli

Coira, dicembre 2021

## **Revisione parziale della legge d'introduzione al Codice civile svizzero (LICC; CSC 210.100), finanziamento delle spese di misure di protezione dei minori stazionarie**

Gentili signore e signori,

a febbraio 2021 il Gran Consiglio ha approvato una revisione parziale della legge d'introduzione al Codice civile svizzero (LICC; CSC 210.100). L'art. 63a LICC riveduto disciplina il finanziamento delle spese di misure di protezione dei minori stazionarie. A titolo di novità il comune del domicilio civile del minorenne interessato è tenuto ad assumere o ad anticipare le spese di misure di protezione dei minori stazionarie (art. 63a cpv. 3 LICC). Ciò si verifica se è data una decisione o una raccomandazione dell'autorità di protezione dei minori e degli adulti (APMA), del giudice oppure una raccomandazione di un'altra autorità specializzata in materia di protezione dei minori condivisa dall'APMA e nella misura in cui non siano tenuti al pagamento terzi (art. 63a cpv. 3 LICC).

### **Contributo dei genitori**

I detentori dell'autorità parentale devono partecipare alle spese di misure di protezione dei minori stazionarie sotto forma di un contributo dei genitori (art. 63a cpv. 4 LICC). Il contributo dei genitori ammonta ad almeno dieci franchi al giorno. Il comune di domicilio stabilisce l'importo del contributo dei genitori e lo richiede. Quale base per il calcolo viene impiegata la guida pratica "Calcolo dei contributi da parte dei genitori" delle norme COSAS. Se i detentori dell'autorità parentale non sono in grado di versare un contributo dei genitori per ragioni economiche, l'ente pubblico competente per la loro assistenza di diritto pubblico si fa carico di tale contributo. I comuni trasferiscono al Cantone l'80 per cento dei contributi dei genitori a favore di un fondo intercomunale (art. 63a cpv. 6 LICC).

### **Conteggio tramite il fondo intercomunale**

I comuni possono chiedere al Cantone il rimborso del 95 per cento delle spese delle misure di protezione dei minori stazionarie (art. 63a cpv. 5 LICC). I rimborsi sono a carico del fondo intercomunale. Le spese nette a carico del fondo intercomunale vengono ripartite tra i comuni nell'anno seguente, in rapporto alla popolazione residente permanente.

### **Computo delle spese nella PAS**

I comuni possono computare le spese nette per le misure di protezione dei minori stazionarie (5 per cento) nonché la loro quota di partecipazione alle spese nette del fondo intercomunale, al netto del 20 per cento trattenuto dei contributi dei genitori, nel quadro della perequazione degli oneri in ambito sociale (PAS).

### **Entrata in vigore**

La presente regolamentazione entra in vigore il 1° gennaio 2022. L'Ufficio cantonale del servizio sociale è competente per lo svolgimento delle pratiche amministrative di conteggio delle spese per misure di protezione dei minori stazionarie. I comuni possono computare le proprie spese nette per le misure di protezione dei minori stazionarie del 2022 nel quadro della PAS per la prima volta nella primavera 2023. Ad oggi non è possibile formulare dichiarazioni affidabili circa l'entità dei costi per abitante.

Il procedimento di conteggio delle spese per misure di protezione dei minori stazionarie nonché il modulo di conteggio per le misure di protezione dei minori stazionarie da utilizzare a partire dal 1° gennaio 2022 sono allegati alla presente e-mail. È inoltre possibile richiamare i documenti sul sito web dell'Ufficio cantonale del servizio sociale (LINK).

Avete domande? Sono volentieri a disposizione (081 257 26 95; juerg.buchli@soa.gr.ch).

Distinti saluti

Jürg Buchli  
Responsabile Finanze & controlling

#### **Allegati:**

- Procedimento di conteggio di misure di protezione dei minori stazionarie, incl. rappresentazione grafica
- Modulo di conteggio per le misure di protezione dei minori stazionarie per i comuni
- Modulo di calcolo del contributo dei genitori